

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

14° Anno n. L 36

13 febbraio 1971

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 309/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 310/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 311/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 312/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 313/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 314/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 315/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 316/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che completa il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 317/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 306/71 che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 318/71 della Commissione, del 12 febbraio 1971, che modifica la restituzione all'esportazione per i semi oleosi . . . . . 13
-

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

71/86/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni essenziali in materia di garanzia delle operazioni a breve termine (rischio politico) sia su acquirenti pubblici che su acquirenti privati . . . . . 14

**Commissione**

71/87/CECA :

Decisione della Commissione, del 14 gennaio 1971, che autorizza un aiuto tariffario per il trasporto di minerali di ferro tedeschi . . . . . 17

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 309/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 febbraio 1971**  
**che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	51,08
10.01 B	Frumento duro	58,93 <sup>(1)</sup>
10.02	Segala	38,23
10.03	Orzo	24,69
10.04	Avena	24,10
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	26,54 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.05 B	Granturco altro	26,54 <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	28,18
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,70
11.01 B	Farine di segala	63,95
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	101,00
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,36

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

<sup>(3)</sup> A partire dal 15 febbraio 1971, per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 310/71 DELLA COMMISSIONE  
del 12 febbraio 1971  
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 52.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

## A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	3,00
10.03	Orzo	0	0	0	1,50
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0,25
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0,25
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,40	1,40	1,75
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,267	0,267
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,200	0,200
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,233	0,233

**REGOLAMENTO (CEE) N. 311/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 febbraio 1971**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 296/71 <sup>(3)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*  
*Il Vicepresidente*  
 S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 262 del 3.12.1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 35 del 12.2.1971, pag. 14.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

*(u.c. / t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 312/71 DELLA COMMISSIONE  
del 12 febbraio 1971**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*  
*Il Vicepresidente*  
S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

**ALLEGATO**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	14,55
	II. zucchero greggio	10,96 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	14,55
	II. zucchero greggio	10,96 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 313/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 febbraio 1971**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1418/70 <sup>(3)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1418/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*  
*Il Vicepresidente*  
 S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1971 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 15 febbraio 1971 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	4,650	2,448
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di febbraio	4,650	2,448
— per il mese di marzo	4,830	2,690
— per il mese di aprile	6,355	3,136
— per il mese di maggio	6,505	3,136

**REGOLAMENTO (CEE) N. 314/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 febbraio 1971**  
**che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva<sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva<sup>(6)</sup>, e in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2200/70 della Commissione, del 30 ottobre 1970, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva<sup>(7)</sup>, e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2200/70 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo unico*

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 19.12.1970, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3400/66.

<sup>(5)</sup> GU n. L 197 dell'8.8.1969, pag. 93.

<sup>(6)</sup> GU n. L 238 del 29.10.1970, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 240 del 31.10.1970, pag. 38.

## ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 15 febbraio 1971 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in uno di questi paesi o che non sono trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia	Grecia	Marocco	Tunisia	
07.01 N II	0	0	0	0	0	0	0
07.03 A II	0	0	0	0	0	0	0
15.07 A I a)	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200
15.07 A I b)	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000
15.07 A II	0	0	— <sup>(1)</sup>	0	0	0	0 <sup>(2)</sup>
15.17 A I	0	0	0	0	0	0	0
15.17 A II	0	0	0	0	0	0	0
23.04 A	0	0	0	0	0	0	0

<sup>(1)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2165/70 del Consiglio e n. 2304/70 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nel regolamento (CEE) n. 2164/70.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 315/71 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1971

relativo alla determinazione dell'origine dei vini di base destinati alla fabbricazione dei vermut e dell'origine dei vermut

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che, secondo l'articolo 5 del suddetto regolamento, una merce, nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi, è originaria del paese nel quale ha avuto luogo l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa all'uopo attrezzata e che abbia per risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione ;

considerando che la fabbricazione dei vermut ottenuti da vini comporta generalmente, in primo luogo, la trasformazione di questi vini in vini di base mediante aggiunta di mosto di uve fresche, di mosto concentrato o di alcole e, in secondo luogo, la trasformazione di questi vini di base in vermut mediante aggiunta di sostanze aromatiche e, eventualmente, di alcole ;

considerando che le operazioni richieste per la trasformazione di vini in vini di base, che vengono accompagnate da analisi chimiche o organolettiche, costituiscono una trasformazione sostanziale economicamente giustificata che non può essere effettuata che in un'impresa attrezzata a tale scopo; che tuttavia tali operazioni non possono essere considerate come aventi per risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o come rappresentanti una fase importante della fabbricazione ;

considerando che le operazioni richieste per la trasformazione di vini di base in vermut, che vengono accompagnate ugualmente da analisi chimiche e organolettiche, costituiscono una trasforma-

zione sostanziale economicamente giustificata che non può essere effettuata che in un'impresa attrezzata a tale scopo ; che i vermut presentano caratteristiche organolettiche nettamente distinte da quelle del vino di base, tali da rendere impossibile il riconoscimento di quest'ultimo a trasformazione avvenuta ; che essi rappresentano quindi un prodotto nuovo in rapporto al prodotto dal quale sono stati ottenuti ;

considerando quindi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del suddetto regolamento, i vermut devono essere considerati originari del paese nel quale sono stati ottenuti utilizzando vini di base ; che questi ultimi non possono per contro essere considerati originari del paese nel quale sono stati ottenuti utilizzando vini ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le operazioni di trasformazione effettuate su vini per ottenere vini di base destinati alla fabbricazione di vermut non conferiscono ai vini di base in tal modo ottenuti l'origine del paese nel quale esse sono avvenute.

2. Le operazioni di trasformazione effettuate sui vini di base di cui al paragrafo 1 per fabbricare vermut conferiscono a questi ultimi l'origine del paese nel quale esse sono avvenute.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 316/71 DELLA COMMISSIONE  
del 12 febbraio 1971**

**che completa il regolamento (CEE) n. 497/70 relativo alle modalità di applicazione  
delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che per i prodotti del settore degli ortofrutticoli l'ammontare della restituzione può essere superiore all'incidenza della tariffa doganale comune; che nel caso in cui detti prodotti possono uscire dalla Comunità per esservi poi reintrodotti senza che ciò determini spese rilevanti è opportuno accertarsi che non diano luogo alla restituzione se essi non sono stati avviati verso la loro destinazione oppure, qualora tale destinazione sia un paese limitrofo della Comunità, immessi al consumo in uno di detti paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 497/70 <sup>(4)</sup> è aggiunto un articolo 2 ter così redatto :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*« Articolo 2 ter*

Tenuto conto dell'ammontare della restituzione rispetto all'incidenza della tariffa doganale comune, all'atto della fissazione delle restituzioni nel settore degli ortofrutticoli può essere deciso che il pagamento delle restituzioni è subordinato :

- quando la destinazione dei prodotti è un paese terzo limitrofo della Comunità, alla presentazione della prova che i prodotti in oggetto sono stati immessi al consumo in tale paese ;
- quando la destinazione dei prodotti è un paese terzo diverso da quelli di cui al primo trattino, alla presentazione della prova che i prodotti hanno raggiunto la loro destinazione.

La prova è fornita :

- per quanto riguarda l'immissione al consumo, presentando il documento doganale compilato nel paese di destinazione o la relativa copia ; tuttavia, qualora non si possa fornire tale documento o copia per un'esportazione verso un paese a commercio di Stato limitrofo della Comunità, i servizi nazionali competenti possono ammettere a titolo di prova qualsiasi altro documento idoneo,
- per quanto concerne la destinazione, conformemente all'articolo 8 del regolamento n. 1041/67/CEE <sup>(5)</sup> ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 317/71 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 306/71 che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che con regolamento (CEE) n. 306/71<sup>(2)</sup> la Commissione ha fissato gli importi supplementari per i prodotti del settore del pollame, valevoli a partire dal 15 febbraio 1971 ;

considerando che, a seguito di un errore materiale, queste misure non corrispondono a quelle misure per le quali è stato espresso un parere secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento n. 123/67/CEE ; che per le parti di volatili disossate della sottovoce 02.02 B I della tariffa doganale comune, originarie degli Stati Uniti d'America, l'im-

porto supplementare è stato fissato erroneamente ; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 306/71 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 306/71 l'importo « 0,0685 » che figura di fronte alla voce 02.02 B I « disossate » è sostituito dall'importo « 0,1365 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 35 del 12. 2. 1971, pag. 38.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 318/71 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 febbraio 1971**  
**che modifica la restituzione all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e di girasole <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 211/71 <sup>(6)</sup> ;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 211/71, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 211/71, sono modificate conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

2. Non è fissata restituzione per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non riportati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S L. MANSCHOLT

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1971 che modifica la restituzione all'esportazione per i semi oleosi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione <small>(u.c. / 100 kg)</small>
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	4,600
	2. Semi di girasole	0

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 25 del 1. 2. 1971, pag. 23.

**II**

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONSIGLIO****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 1° febbraio 1971

relativa all'armonizzazione delle disposizioni essenziali in materia di garanzia delle operazioni a breve termine (rischio politico) sia su acquirenti pubblici che su acquirenti privati

(71/86/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il credito all'esportazione detiene un ruolo di primo piano negli scambi internazionali e costituisce uno strumento rilevante della politica commerciale ;

considerando che i vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione in vigore negli Stati membri possono comportare distorsioni della concorrenza tra imprese della Comunità sui mercati terzi ;

considerando che l'armonizzazione dei vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione potrebbe facilitare la cooperazione tra le imprese dei diversi Stati membri ;

considerando che, a seconda delle diverse categorie di operazioni, l'armonizzazione può essere attuata o mediante polizze comuni o mediante disposizioni comuni riguardanti gli elementi ritenuti essenziali sul piano della concorrenza ;

considerando che attualmente nel settore del breve termine le operazioni garantite rappresentano in generale una minor percentuale delle esportazioni che nel settore del medio termine ;

considerando d'altronde che si tratta di un settore nel quale operano gli istituti di assicurazioni crediti

privati e che quindi appare opportuno limitare l'armonizzazione al solo rischio politico ;

considerando che, per le suddette ragioni, appare opportuno rinunciare a redigere una polizza comune e limitarsi all'armonizzazione degli elementi che sono stati ritenuti essenziali sul piano della concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni dell'allegato D delle direttive n. 70/509/CEE e n. 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970 <sup>(1)</sup>, gli Stati membri prenderanno le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per mettere in vigore le disposizioni armonizzate in materia di operazioni a breve termine che figurano nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri provvedono a che gli enti che garantiscono per conto o con l'appoggio dello Stato l'assicurazione crediti, assicurino le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni armonizzate secondo le modalità ivi contenute e le norme particolari adottate dal Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pagg. 1 e 26.



*Articolo 3*

1. Il campo d'applicazione delle disposizioni armonizzate comprende, qualunque sia la forma della polizza utilizzata, le operazioni :

- che implicano un rischio del credito di durata inferiore a 24 mesi oppure un rischio del credito ed un rischio di fabbricazione garantito la cui durata cumulativa è anch'essa inferiore a 24 mesi ; tuttavia la durata di detto rischio di fabbricazione deve essere inferiore a 12 mesi ;
- concluse con un acquirente pubblico o con un acquirente privato ;
- realizzate sulla base di un credito fornitore.

2. Le disposizioni armonizzate dalla presente direttiva si riferiscono soltanto alla garanzia del rischio politico.

3. Le definizioni di acquirente pubblico e di acquirente privato sono quelle date rispettivamente

all'articolo 3 della direttiva n. 70/509/CEE ed all'articolo 4 della direttiva n. 70/510/CEE.

*Articolo 4*

Il Comitato consultivo dell'assicurazione crediti all'esportazione, istituito dall'articolo 4 della direttiva n. 70/509/CEE, può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema relativo all'applicazione uniforme della presente direttiva.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. SCHUMANN

---

ALLEGATO

**DISPOSIZIONI ARMONIZZATE IN MATERIA  
DI GARANZIA DELLE OPERAZIONI A BREVE TERMINE  
(RISCHIO POLITICO)  
SIA SU ACQUIRENTI PUBBLICI CHE SU ACQUIRENTI PRIVATI**

*Articolo 1***Definizione del rischio del credito**

La definizione da includere nelle polizze non deve prevedere un termine costitutivo del sinistro inferiore a sei mesi.

*Articolo 2***Elenco degli eventi garantiti**

L'elenco di base comprende gli eventi da C a H inclusi di cui all'articolo 3 delle polizze comuni per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici e su acquirenti privati, ed include anche, per quanto riguarda gli acquirenti pubblici, l'evento B dell'articolo 3 della polizza comune per le operazioni a medio e a lungo termine su tali acquirenti.

L'elenco di base può tuttavia essere emendato dall'istituto a condizione che tale emendamento non implichi un'estensione della garanzia derivante dall'elenco stesso.

*Articolo 3***Campo di applicazione della garanzia**

La garanzia si applica all'importo del credito dell'assicurato, per capitale ed interessi, esclusi gli interessi moratori, le penalità e il risarcimento danni dovuti dal debitore.

*Articolo 4***Percentuale di copertura assicurativa**

L'assicurato deve conservare a suo esclusivo carico la quota di scoperto non garantita dall'istituto.

*Articolo 5***Principi generali del risarcimento**

Devono essere osservati i principi seguenti:

- a) Obbligo per l'assicurato, per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dell'operazione garantita, di agire con la diligenza del buon padre di famiglia: tale obbligo si applica anche al comportamento dei suoi mandatari, co-fornitori o sub-fornitori;
- b) Responsabilità dell'assicurato per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per l'esecuzione delle formalità legali (comprese quelle che incombono al debitore sino al momento dell'entrata in vigore del contratto);
- c) Non risarcimento dei crediti nulli.

*Articolo 6***Principi generali della destinazione delle somme incassate e del ricavo della realizzazione delle garanzie**

Le polizze devono prevedere regole di destinazione in modo che i pagamenti o qualsiasi recupero ricevuto dall'assicurato non vengano destinati ai crediti non assicurati con priorità sui crediti garantiti.

*Articolo 7***Principi generali in materia di recuperi**

Le polizze devono rispettare il principio della ripartizione tra l'istituto e l'assicurato degli importi recuperati.

---

## COMMISSIONE

### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1971

che autorizza un aiuto tariffario per il trasporto di minerali di ferro tedeschi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/87/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (trattato CECA), ed in particolare gli articoli da 2 a 5 e 70,

considerando che, con nota verbale della propria rappresentanza permanente del 14 novembre 1969, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee di autorizzare uno speciale provvedimento di natura tariffaria a favore delle imprese dell'industria tedesca dell'estrazione dei minerali di ferro ;

considerando che lo speciale provvedimento tariffario sarà concesso a favore dei produttori tedeschi di minerale per il trasporto dei loro prodotti sulle ferrovie tedesche (DB) sulla base dei documenti di trasporto ; che esso prenderà la forma di un rimborso di parte dei prezzi di trasporto pagati in base alle tariffe speciali 231, 238 e 240 della tariffa tedesca per il trasporto ferroviario di merci nonché della tabella 122 della tariffa internazionale CECA n. 1001 ;

considerando che lo speciale provvedimento tariffario si propone di attenuare gli effetti dall'ultimo aumento di dette tariffe avvenuto il 1° novembre 1968 e che alla data suddetta le tariffe hanno subito un aumento compreso fra il 7 e il 17 %, pari cioè a 0,20 — 0,80 DM/t ;

considerando che il provvedimento stabilisce una riduzione pari agli importi suddetti diminuiti del 20 % ; che dal 1° gennaio 1971 sino alla scadenza della disposizione, cioè alla fine del 1973, tali importi saranno nuovamente diminuiti del 20 % l'anno ;

considerando che la DB percepisce un indennizzo corrispondente sui fondi del bilancio statale ;

considerando che per motivare la richiesta il governo tedesco adduce, in particolare, la seguente argomentazione :

- le miniere di ferro tedesche devono lottare contro la serrata concorrenza dei minerali d'oltremare forniti a prezzi più bassi ; per tale motivo è già cessato lo sfruttamento delle capacità non redditizie ; su 50 miniere in funzione nel 1960, solamente 11 sono ancora in attività ; nel periodo 1960 — 1968 l'estrazione è diminuita da 18,5 a 7,7 milioni di tonnellate, e la manodopera occupata è passata da 20.000 a 4.000 unità ; la razionalizzazione, invece, ha dato risultati considerevoli ; nello stesso periodo il rendimento pro capite e per posto di lavoro è passato da 4,36 a 8,16 tonnellate ;
- attualmente le miniere di ferro tedesche sono localizzate principalmente nelle regioni a debole struttura della Bassa Sassonia orientale, dell'Alto Palatinato bavarese e dell'Assia ;
- il governo tedesco desidera sostenere gli sforzi delle miniere ancora in esercizio purché queste abbiano qualche possibilità, a lungo termine, di far fronte alla concorrenza ; le misure « complementari » delle pubbliche amministrazioni, le quali devono accompagnare il processo di razionalizzazione, si propongono di facilitare un adeguamento alle nuove condizioni del mercato, adeguamento che probabilmente richiederà circa 5 anni ;
- sul piano dell'economia generale, questa politica appare sensata ; grazie ad essa l'inevitabile processo di ristrutturazione e di rinnovamento si svolge ordinatamente ;

- detto processo è minacciato dall'aumento delle tariffe della DB avvenuto il 1° novembre 1968 ; gli aumenti di costo che ne derivano mettono direttamente in pericolo l'esistenza di una parte delle miniere tedesche e costituiscono, almeno per altre miniere, un onere considerevole ;
- per scongiurare questo pericolo, l'aiuto tariffario in questione permetterà di scaglionare progressivamente su diversi anni l'aumento dei costi per il trasporto di minerali e darà alle miniere tedesche la possibilità di assorbire progressivamente dette spese supplementari ;

considerando che l'articolo 70, quarto comma, del trattato CECA subordina l'applicazione di provvedimenti tariffari speciali nell'interesse di imprese produttrici di carbone o di acciaio ad una preventiva autorizzazione della Commissione ; che la misura prevista per il trasporto di minerali di ferro tedeschi rientra nel campo di applicazione di questa norma ;

considerando che il provvedimento si applica esclusivamente ai produttori tedeschi di minerali e pertanto, a norma dell'articolo 70, quarto comma, del trattato CECA, esso favorisce « più » imprese contemplate da detto trattato ;

considerando che la Commissione può autorizzare l'applicazione di tali tariffe speciali soltanto qualora esse siano conformi ai principi del trattato ;

considerando che al riguardo è necessario tener conto di quanto segue :

- le miniere di ferro tedesche subiscono una vivace concorrenza da parte dei produttori d'oltremare i quali forniscono, in generale, minerali di qualità migliore a « prezzi di costo » più convenienti ;
- le miniere di ferro tedesche aventi una reale possibilità di sopravvivenza sono situate in regioni ad economia relativamente debole ; malgrado la razionalizzazione in corso, saranno anch'esse soggette ad un processo di contrazione ;
- d'altro canto, alcune di queste miniere sono situate in regioni che risentono dello stato di divisione della Germania ; le sfavorevoli condizioni generali delle strutture economiche di dette regioni peggiorano ulteriormente le già problematiche possibilità di produzione e di vendita delle miniere considerate ;

considerando che tale situazione di per sé già sfavorevole delle miniere tedesche si è ulteriormente aggravata in seguito all'aumento dei prezzi di trasporto della DB introdotto con decorrenza dal 1° novembre 1968 ; che il conseguente brusco rialzo dei prezzi di vendita del minerale annulla gli effetti delle misure di adeguamento attuate dalle miniere ;

considerando che normalmente queste ulteriori difficoltà avranno carattere provvisorio ; che esse possono essere gradualmente superate con la razionalizzazione della produzione di minerale attualmente in corso ;

considerando che il provvedimento può consentire l'adeguamento delle miniere in questione alla situazione del mercato modificata dagli aumenti tariffari della DB ; che l'ampiezza delle riduzioni previste è conforme agli obiettivi perseguiti ; che, inoltre, la gradualità decrescente e la temporaneità del provvedimento rispondono alla condizione essenziale che è quella d'indurre le imprese beneficiarie ad adeguarsi ;

considerando che i motivi suesposti valgono per il complesso delle miniere di ferro in questione ; che, quindi, non è necessario procedere ad un esame delle condizioni concrete di esercizio di tali imprese ;

considerando che il provvedimento contribuirà a salvaguardare la continuità del lavoro nelle miniere in questione, che sono situate in regioni la cui economia crea problemi strutturali ;

considerando che le miniere di ferro tedesche non sono in concorrenza, per quanto riguarda le loro forniture, con altri produttori di minerale della Comunità ; che l'applicazione del provvedimento non rischia quindi di falsare le condizioni di concorrenza tra produttori di minerale della Comunità ;

considerando che il provvedimento non falserà nemmeno la concorrenza fra utilizzatori di minerale nella Comunità, perché detti utilizzatori hanno la possibilità di rifornirsi di minerali d'altra provenienza a condizioni almeno altrettanto vantaggiose ;

considerando che, quindi, il provvedimento non è contrario ai principi stabiliti dal trattato CECA ;

considerando che la Commissione deve riservarsi la facoltà di rivedere la propria decisione qualora gli elementi di fatto sui quali detta decisione è basata fossero modificati o venissero a cessare,

DECIDE :

*Articolo 1*

L'applicazione del provvedimento tariffario speciale relativo al trasporto ferroviario di minerale di ferro tedesco è autorizzata fino al 31 dicembre 1973 conformemente alle direttive del ministro federale tedesco dell'economia, nella versione presentata alla Commissione dal governo tedesco il 14 novembre 1969.

*Articolo 2*

Le riduzioni tariffarie saranno pari all'80 % dell'aumento delle tariffe normali entrato in vigore il 1° novembre 1968 e saranno diminuite del 20 % di detto aumento il 1° gennaio di ciascuno degli anni dal 1971 al 1973.

*Articolo 3*

Le direttive di cui all'articolo 1 saranno pubblicate dal governo tedesco.

*Articolo 4*

La presente decisione sarà modificata o revocata qualora la Commissione constati che essa non è più giustificata.

*Articolo 5*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

---

## **GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ**

### **Parte prima Industrie dell'acciaio**

#### **Relazione sull'inchiesta 1970**

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1970 sono stati pubblicati col titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Parte prima — Industrie dell'acciaio — Relazione sull'inchiesta 1970 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche e sono illustrati da numerosi grafici e diagrammi.

L'opuscolo, di 79 pagine, è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come pure in inglese.

I dati concernenti l'industria carbonifera saranno pubblicati successivamente.

Prezzo di vendita : Lit. 2500 ; FB 200 ; FF 22,50 ; DM 14,65 ; Fl. 14,50.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

